



BANCA SVILUPPO ECONOMICO

Società per Azioni

Sede sociale: 95128 Catania (CT), Viale Venti Settembre n. 56

Iscritta all'albo delle Banche al n.3393

Capitale sociale Euro 13.622.701

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 309760

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501700878

**SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ED ALLA NOTA
INFORMATIVA E NOTA DI SINTESI**

**relativi all'offerta ai Soci e al pubblico
di azioni ordinarie di nuova emissione di
Banca Sviluppo Economico S.p.A.**

per un quantitativo massimo di 2.229.824 azioni ordinarie di importo massimo complessivo di Euro 6.377.296,64 al prezzo di emissione di euro 2,86 ciascuna, pari al valore nominale, da maggiorare di un sovrapprezzo di euro 0,54 per i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione e per il pubblico indistinto.

Il presente documento ("Supplemento ai Documenti di Offerta" o "Supplemento") costituisce un supplemento al Documento di Registrazione (il "Documento di Registrazione") nonché alla Nota Informativa (la "Nota informativa") e Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), depositati presso la Consob in data 28 agosto 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stessa Consob con note rispettivamente nn. 0068067/15 e 0068068/15 del 26 agosto 2015 (tutti congiuntamente definiti "Documenti di Offerta").

Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma, del Testo Unico Finanza, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Azioni oggetto dell'Offerta prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro 2 giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede legale o presso le Filiali di Catania e Misterbianco (CT).

Il Supplemento è stato pubblicato in data 24 dicembre 2015 a seguito dell'approvazione da parte della Consob comunicata in data 24 dicembre 2015 con nota n. 0097530/15.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento ai Documenti di Offerta comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente:

- presso la sede legale di Banca Sviluppo Economico S.p.A., inviale Venti Settembre 56, 95128 Catania (CT);
- presso le Filiali di Catania, in Viale Venti Settembre, 54, e Misterbianco (CT), in via Giacomo Matteotti, 135;
- nonché sul sito internet dell'Emittente www.bancabase.it.

Copia del Supplemento sarà fornita gratuitamente a chi ne faccia richiesta.

Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi. L'informativa completa sulla Banca può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Sommario

Ragioni del Supplemento	3
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, ALLA NOTA INFORMATIVA E ALLA NOTA DI SINTESI	4
1.1 Responsabili del Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi	4
1.2 Dichiarazione di responsabilità	4
2. MODIFICHE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	5
3. MODIFICHE DELLA NOTA INFORMATIVA	33
4. MODIFICHE DELLA NOTA DI SINTESI	44

Ragioni del Supplemento

Il presente Supplemento integra e modifica il Documento di Registrazione, depositato presso la Consob in data 28 agosto 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stessa Consob con nota n. 0068067/15 del 26 agosto 2015, nonché la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, depositate presso la Consob in data 28 agosto 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Consob con nota n. 0068068/15 del 26 agosto 2015.

Il Supplemento è stato redatto e pubblicato, ai sensi dell'art. 94 comma 7 del D.Lgs. 58/98, al fine di fornire agli investitori:

- 1) i risultati finali del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (*SREP- Supervisory Review and Evaluation Process*), condotto da Banca d'Italia, ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall'Eba con le *Guidelines on Common Srep*;
- 2) aggiornamenti in ordine alla situazione tecnica dell'Emittente;
- 3) aggiornamenti sull'evoluzione normativa in tema di risoluzione delle crisi di impresa.

In particolare, si evidenzia che lo Srep è il processo con cui la BCE e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* ossia il processo interno di adeguatezza patrimoniale a carico della Banca). Tale processo (i) analizza i profili di rischio della Banca, anche in condizione di *stress*, e il relativo contributo al rischio sistemico; (ii) valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema di controlli interni; (iii) verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel Supplemento hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Ai sensi dell'art. 95-bis secondo comma, del Testo Unico Finanza, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le azioni oggetto dell'Offerto prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro 2 giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede legale o presso le Filiali di Catania e Misterbianco (CT).

Il Supplemento contiene integrazioni al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi. Le integrazioni sono riportate per ciascun Capitolo del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi mediante integrazione dei paragrafi o delle porzioni oggetto di modifica. Si precisa che tutto quanto precede e segue le parti oggetto di modifica e integrazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi ai sensi del presente Supplemento rimane immutato e confermato.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, ALLA NOTA INFORMATIVA E ALLA NOTA DI SINTESI

1.1 Responsabili del Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi

La Banca Sviluppo Economico S.p.A., con sede legale e direzione generale in Catania, Viale Venti Settembre 56, assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato in sede di redazione del presente Supplemento tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. MODIFICHE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

2.1 FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La copertina del Documento di Registrazione è sostituita integralmente come riportato nella pagina che segue (le modifiche sono evidenziate mediante sottolineatura)



BANCA SVILUPPO ECONOMICO

Società per Azioni

Sede sociale: 95128 Catania (CT), Viale Venti Settembre n. 56

Iscritta all'albo delle Banche al n. 3393

Capitale sociale Euro 13.622.701

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 309760

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501700878

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

**relativo all'offerta ai Soci e al pubblico
di azioni ordinarie
Banca Sviluppo Economico S.p.A.**

Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 28 agosto 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stessa Consob con nota n. 0068067/15 del 26 agosto 2015, così come integrato e modificato con Supplemento depositato presso la Consob in data 24 dicembre 2015 a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Consob con nota n. 0097530/15 del 24 dicembre 2015.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ai fini dell'investimento in strumenti finanziari della Banca, il Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi e ai relativi Supplementi. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi e i relativi Supplementi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto di offerta.

Il Documento di Registrazione ed il Supplemento, come anche la Nota Informativa e la Nota di Sintesi e i relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente:

- presso la sede legale di Banca Sviluppo Economico S.p.A., in Viale Venti Settembre 56, 95128 Catania (CT);
- presso le Filiali di Catania, in Viale Venti Settembre, 54, e Misterbianco (CT), in via Giacomo Matteotti, 135;
- nonché sul sito internet dell'Emittente www.bancabase.it.

Copia del Documento di Registrazione e del Supplemento, come anche della Nota Informativa e della Nota di Sintesi e del relativo Supplemento, sarà fornita gratuitamente a chi ne faccia richiesta.

2.2 AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Il paragrafo contenuto nelle “Avvertenze per l'investitore” – “Rischio connesso alle criticità da accertamenti ispettivi” è integrato come segue:

Nell'ambito del preliminare riscontro alla lettera di intervento della Banca d'Italia del 2 luglio 2015, con la quale l'Organo di Vigilanza aveva invitato gli esponenti aziendale, tra l'altro, a procedere ad un accurato riesame delle linee di sviluppo prospettate per il rilancio della Banca, valutandone i profili di coerenza sia con la più recente dinamica della situazione tecnica sia con le esigenze di rafforzamento degli assetti interni, l'Emittente ha manifestato l'intenzione di sottoporre a revisione i propri piani di sviluppo.

Nell'occasione, inoltre, il Collegio Sindacale, con riferimento all'aumento di capitale, ha fornito rassicurazioni in ordine al rispetto delle disposizioni civilistiche in materia di operazioni sulle proprie azioni (art. 2358 c.c.). Tale rassicurazione è resa anche dall'Emittente la quale, anche a seguito dei dovuti approfondimenti, conferma altresì che non risultano rilievi né reclami da parte dei sottoscrittori.

Nello specifico, lo scorso 30 ottobre il Cda della Banca ha approvato il nuovo Piano operativo 01 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016. Le linee guida su cui poggia tale Piano sono caratterizzate da una crescita bilanciata delle masse gestite da clientela ordinaria e sostenibile da un punto di vista economico. Si precisa che tale Piano prevede una maggiore attenzione alla stabilità della provvista attraverso l'uso sia di conti depositi vincolati che di certificati di deposito e sarà adottata una politica allocativa delle risorse finanziarie più rigorosa. Punto focale del citato Piano è costituito dall'individuazione degli interventi correttivi in ambito organizzativo finalizzate alla rimozione delle criticità riscontrate, per altro evidenziate dall'Organo di Vigilanza che ha formulato diverse osservazioni sulla governance, sulla gestione del credito, sui controlli e sull'assetto organizzativo della Banca. Un altro aspetto centrale della pianificazione è l'aggiornamento di tutta la normativa interna ed un maggior presidio dell'intero processo del credito, con un'attenzione specifica al controllo dell'andamento del credito per consentire la progressiva normalizzazione del portafoglio deteriorati.

In data 22 dicembre 2015 Banca d'Italia ha avviato un'attività ispettiva nei confronti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Al momento non si conoscono gli eventuali effetti di detta attività sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca.

Il paragrafo contenuto nelle “Avvertenze per l'investitore” – “Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale” è integrato come segue:

In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d'Italia i risultati finali (*Capital Decision*) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP – *Supervisory Review and Evaluation Process*), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall'Eba con le *Guidelines on Common Srep*.

Nella *SREP Decision*, la Banca d'Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all'8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all'11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l'8,5% ed, infine, ha fissato il coefficiente di capitale

totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.

Pertanto, la Banca d'Italia, in ragione del livello di rischiosità della Banca Sviluppo Economico, ha vincolato l'intera riserva di capitale (*capital conservation buffer*) ed ha imposto un ulteriore requisito di capitale. Oltre all'attribuzione di requisiti di capitale specifici, la Banca d'Italia non ha imposto ulteriori misure.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza "base Y" al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):

Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5 %	10,5 %	15,8 %	13,05 %

Alla data del 30 settembre 2015, l'Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d'Italia ad esito dello SREP (15,08%).

Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (*add on*) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Nello specifico, con riferimento al rischio di credito è stata prevista l'applicazione di un fattore di ponderazione del 12,5% in luogo del fattore regolamentare pari all'8%; con riferimento al rischio operativo, la Banca d'Italia ha invece imposto all'Emittente il raddoppio (dal 15% al 30%) del valore delle attività di rischio riveniente dall'applicazione della metodologia regolamentare "Base" adottata dall'Emittente.

Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della Capital Decision, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.

Pertanto, il rispetto delle misure di Capital Decision, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli *add on* a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.

Si rende noto, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 le Banche sono tenute altresì a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*) da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.

La necessità di rispettare i più stringenti requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti per Banca Sviluppo Economico, la variazione degli stessi in senso più restrittivo anche in conseguenza dell'evoluzione della normativa applicabile ovvero in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza nonché l'eventuale incapacità dell'Emittente di soddisfare tale requisiti, costringerebbero l'Emittente ad adottare misure di conservazione del capitale, tra cui rientra l'impossibilità di distribuire dividendi, ovvero comporterebbero la necessità di ricorrere a futuri interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di far fronte ai requisiti di capitale richiesti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Il paragrafo contenuto nelle “Avvertenze per l'investitore” - “Rischi in ordine ai meccanismi di risoluzione delle crisi di impresa” è integrato come segue:

Rischio connesso all'investimento in azioni dell'Emittente e ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di imprese

La sottoscrizione di Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale rischio. L'investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015) che comporta l'applicazione di misure di risoluzione tra cui il “bail in”.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, “BRRD”) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l'altro, i poteri e gli strumenti che la Banca d'Italia può adottare per la risoluzione della crisi bancaria, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall'Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione (l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. *bail in* o "salvataggio interno", che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d'Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il *bail-in*, ossia la riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Il regime introdotto dalla Direttiva 2014/59 è stato recepito nell'ordinamento domestico mediante i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 e quindi anche l'Emittente rientra tra gli istituti bancari soggetti alle relative prescrizioni.

Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi bancarie, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 180/2015, può, tra l'altro: disporre il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi della banca in crisi; ridurre o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall'ente (non esclusi dal *bail-in*); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d'interesse o sospenderne il pagamento; imporre l'emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori e alti dirigenti. Alla data del prospetto non sono ancora state adottate le misure di cui all'art. 50 d.lgs. n. 180/2015 (relativo ai requisiti minimi del *bail-in*). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del *bail-in*, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta.

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

L'intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Pertanto, la nuova disciplina comporta che non è più possibile ricorrere a sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto azioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Il paragrafo contenuto nelle “Avvertenze per l’investitore” – “Rischio connesso al deterioramento della situazione economico-patrimoniale della Banca” è integrato come segue:

Il primo semestre 2015 si è chiuso con una perdita di euro 227 mila (304 mila prima delle imposte), rispetto ad una perdita di euro 570 mila al 30.6.2014, per effetto principale dell’incremento registrato sui costi operativi (cresciuti di oltre il 17% rispetto al primo semestre 2014 con particolare riferimento alle spese per il personale) nonostante l’incremento registrato sul risultato netto della gestione finanziaria anche a seguito delle minori rettifiche di valore apportate sul portafoglio crediti (228 mila al 30/06/2015 contro i 785 mila del 30/06/2014). Al 30.9.2015 gli impieghi totali e la raccolta complessiva risultano pari rispettivamente a euro 60 mln (+46,6% su base annua) e ad euro 67 mln (+24,5% su base annua).

Il paragrafo contenuto nelle “Avvertenze per l’investitore” – “Rischio di Credito” è modificato ed integrato come segue:

Voci	30-09-2015	30-06-2015			31-12-2014			31-12-2013		
	Banca	Banca	Sistema(**)	Banche minori(**)	Banca	Sistema	Banche minori	Banca	Sistema	Banche minori
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi	28,63%	27,15% (*)	18,00%	18,10%	35,70%	17,7%	16,80%	40,31%	15,9%	15,90%
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti	17,66%	17,70%	N.D.	N.D.	20,63%	10,8%	11,52%	30,95%	10,0%	11,51%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	47,36%	49,70%	44,70%	38,20%	53,78%	44,4%	36,50%	34,42%	41,8%	31,50%
Sofferenze lorde / Impieghi lordi	18,89%	21,10% (*)	10,30%	9,50%	25,37%	10,0%	8,60%	20,00%	8,7%	7,70%
Sofferenze nette / Impieghi netti	7,52%	8,10%	N.D.	N.D.	10,28%	4,5%	4,35%	10,03%	4,0%	4,19%
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,03%	66,69%	58,70%	53,80%	67,58%	58,7%	52,10%	57,14%	56,9	48,50%
Incagli lordi / Impieghi lordi	4,75%	7,72%	N.D.	N.D.	7,91%	6,0%	6,70%	13,51%	5,3%	6,5%
Incagli netti / Impieghi netti	4,66%	5,19%	N.D.	N.D.	7,51%	4,8%	5,66%	13,35%	4,3%	5,61%
Rapporto di copertura degli incagli	16,30%	19,29%	N.D.	N.D.	24,04 %	27,5%	22,00%	15,55%	25,3%	18,1%
Sofferenze nette / Patrimonio netto (capitale+riserve)	36,23%	36,10%	N.D.	N.D.	33,10 %	18,8%	5,92%	55,07%	19,2%	N.D.
Crediti scaduti netti ¹ / crediti verso clienti netti	5,48%	4,41%	N.D.	N.D.	2,82%	0,62%	1,14%	30,95%	1%	0,32%

¹ Si fa presente che la Banca non ha classificato posizioni di credito tra i “crediti ristrutturati”.

Grandi rischi clientela / crediti lordi clientela	4,31%	5,03%	N.D.	N.D.	3,79%	N.D.	0,90%	20,98%	N.D.	N.D.
Grandi rischi clientela / crediti netti clientela	5,05%	5,75%	N.D.	N.D.	4,74%	N.D.	40,31%	24,55%	N.D.	N.D.

(*) il rapporto Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi è, al 30.06.2015, pari al 29,7% e non 27,15% come indicato nel Documento di Registrazione pubblicato in data 28.8.2015 così come il rapporto Sofferenze lorde / Impieghi lordi è pari a 20,3% e non 21,10% come indicato nell'anzidetto Documento di Registrazione. Tali differenze sono imputabili a una modifica apportata sulle Segnalazioni di Vigilanza.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia – Novembre 2015

Al 30 settembre 2015 si è registrato un incremento dei crediti deteriorati che si attestano al 28,63% rispetto al 30 giugno 2015 pari a 27,16%; tale valore è superiore al dato registrato dal Sistema (pari a circa il 18%). Il rapporto di copertura al 30 settembre 2015 si è diminuito, passando dal 49,70% al 47,36%; tuttavia, tale dato risulta superiore al valore registrato nel Sistema. Si è registrato, inoltre, un incremento dei crediti scaduti alla data del 30 settembre 2015, passati al 5,48% rispetto al 4,41% al 30 giugno 2015. L'Emittente, in merito alla nuova classificazione dei crediti, precisa, che, con le segnalazioni al 30 settembre 2015 tutti gli Incagli sono stati ricompresi tra la nuova classificazione delle "Inadempienze Probabili". Tuttavia, si precisa, che, l'Emittente provvederà a determinare in maniera più compiuta la nuova classificazione dei crediti con le segnalazioni al 31 dicembre 2015.

2.3 CAPITOLO 3 "INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE"

Il paragrafo 3.1 "Principali dati patrimoniali, finanziari e reddituali" contenuto nel Capitolo 3 "Informazioni finanziarie selezionate" è integrato come segue:

Il primo semestre 2015 si è chiuso con una perdita di euro 227 mila (304 mila prima delle imposte), rispetto ad una perdita di euro 570 mila al 30.6.2014, per effetto principale dell'incremento registrato sui costi operativi (cresciuti di oltre il 17% rispetto al primo semestre 2014 con particolare riferimento alle spese per il personale) nonostante l'incremento registrato sul risultato netto della gestione finanziaria anche a seguito delle minori rettifiche di valore apportate sul portafoglio crediti (228 mila al 30/06/2015 contro i 785 mila del 30/06/2014). Al 30.9.2015 gli impieghi totali e la raccolta complessiva risultano pari rispettivamente a euro 60 mln (+46,6% su base annua) e ad euro 67 mln (+24,5% su base annua).

Il paragrafo 3.2 "Indicatori di rischio" / "Dati selezionati relativi ai coefficienti di vigilanza" contenuto nel Capitolo 3 "Informazioni finanziarie selezionate" è modificato ed integrato come segue:

In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d'Italia i risultati finali (*Capital Decision*) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (*SREP – Supervisory Review and Evaluation Process*), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall'Eba con le *Guidelines on Common Srep*.

Nella *SREP Decision*, la Banca d'Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common

Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all'8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all'11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l'8,5% ed, infine, ha fissato il coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.

Pertanto, la Banca d'Italia, in ragione del livello di rischiosità della Banca Sviluppo Economico, ha vincolato l'intera riserva di capitale (*capital conservation buffer*) ed ha imposto un ulteriore requisito di capitale. Oltre all'attribuzione di requisiti di capitale specifici, la Banca d'Italia non ha imposto ulteriori misure.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza "base Y" al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):

Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5 %	10,5 %	15,8 %	13,05 %

Alla data del 30 settembre 2015, l'Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d'Italia ad esito dello SREP (15,08%).

Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (*add on*) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Nello specifico, con riferimento al rischio di credito è stata prevista l'applicazione di un fattore di ponderazione del 12,5% in luogo del fattore regolamentare pari all'8%; con riferimento al rischio operativo, la Banca d'Italia ha invece imposto all'Emittente il raddoppio (dal 15% al 30%) del valore delle attività di rischio riveniente dall'applicazione della metodologia regolamentare "Base" adottata dall'Emittente.

Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della *Capital Decision*, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.

Pertanto, il rispetto delle misure di *Capital Decision*, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli *add on* a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.

Si rende noto, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 le Banche sono tenute altresì a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*) da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.

La necessità di rispettare i più stringenti requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti per Banca Sviluppo Economico, la variazione degli stessi in senso più restrittivo anche in conseguenza dell'evoluzione della normativa applicabile ovvero in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza nonché l'eventuale incapacità dell'Emittente di soddisfare tale requisiti, costringerebbero l'Emittente ad adottare misure di conservazione del capitale, tra cui rientra l'impossibilità di distribuire dividendi, ovvero comporterebbero la necessità di ricorrere a futuri interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di far fronte ai requisiti di capitale richiesti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Il paragrafo 3.2 "Indicatori di rischio"/"Dati selezionati relativi ai principali indicatori di rischiosità creditizia" contenuto nel Capitolo 3 "Informazioni finanziarie selezionate" è modificato ed integrato come segue:

Voci	30-09-2015	30-06-2015			31-12-2014			31-12-2013		
	Banca	Banca	Sistema(**)	Banche minori(**)	Banca	Sistema	Banche minori	Banca	Sistema	Banche minori
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi	28,63%	27,15% (*)	18,00%	18,10%	35,70%	17,7%	16,80%	40,31%	15,9%	15,90%
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti	17,66%	17,70%	N.D.	N.D.	20,63%	10,8%	11,52%	30,95%	10,0%	11,51%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	47,36%	49,70%	44,70%	38,20%	53,78%	44,4%	36,50%	34,42%	41,8%	31,50%
Sofferenze lorde / Impieghi lordi	18,89%	21,10% (*)	10,30%	9,50%	25,37%	10,0%	8,60%	20,00%	8,7%	7,70%
Sofferenze nette / Impieghi netti	7,52%	8,10%	N.D.	N.D.	10,28%	4,5%	4,35%	10,03%	4,0%	4,19%
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,03%	66,69%	58,70%	53,80%	67,58%	58,7%	52,10%	57,14%	56,9	48,50%
Incagli lordi / Impieghi lordi	4,75%	7,72%	N.D.	N.D.	7,91%	6,0%	6,70%	13,51%	5,3%	6,5%
Incagli netti / Impieghi netti	4,66%	5,19%	N.D.	N.D.	7,51%	4,8%	5,66%	13,35%	4,3%	5,61%
Rapporto di copertura degli	16,30%	19,29%	N.D.	N.D.	24,04 %	27,5%	22,00%	15,55%	25,3%	18,1%

incagli										
Sofferenze nette / Patrimonio netto (capitale+riserve)	36,23%	36,10%	N.D.	N.D.	33,10 %	18,8%	5,92%	55,07%	19,2%	N.D.
Crediti scaduti netti ² / crediti verso clienti netti	5,48%	4,41%	N.D.	N.D.	2,82%	0,62%	1,14%	30,95%	1%	0,32%
Grandi rischi clientela / crediti lordi clientela	4,31%	5,03%	N.D.	N.D.	3,79%	N.D.	0,90%	20,98%	N.D.	N.D.
Grandi rischi clientela / crediti netti clientela	5,05%	5,75%	N.D.	N.D.	4,74%	N.D.	40,31%	24,55%	N.D.	N.D.

(*) il rapporto Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi è, al 30.06.2015, pari al 29,7% e non 27,15% come indicato nel Documento di Registrazione pubblicato in data 28.8.2015 così come il rapporto Sofferenze lorde / Impieghi lordi è pari a 20,3% e non 21,10% come indicato nell'anzidetto Documento di Registrazione. Tali differenze sono imputabili a una modifica apportata sulle Segnalazioni di Vigilanza.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia – Novembre 2015

Al 30 settembre 2015 si è registrato un incremento dei crediti deteriorati che si attestano al 28,63% rispetto al 30 giugno 2015 pari a 27,16%; tale valore è superiore al dato registrato dal Sistema (pari a circa il 18%). Il rapporto di copertura al 30 settembre 2015 si è diminuito, passando dal 49,70% al 47,36%; tuttavia, tale dato risulta superiore al valore registrato nel Sistema. Si è registrato, inoltre, un incremento dei crediti scaduti alla data del 30 settembre 2015, passati al 5,48% rispetto al 4,41% al 30 giugno 2015. L'Emittente, in merito alla nuova classificazione dei crediti, precisa, che, con le segnalazioni al 30 settembre 2015 tutti gli Incagli sono stati ricompresi tra la nuova classificazione delle "Inadempienze Probabili". Tuttavia, si precisa, che, l'Emittente provvederà a determinare in maniera più compiuta la nuova classificazione dei crediti con le segnalazioni al 31 dicembre 2015.

Il paragrafo 3.2 "Indicatori di rischio" / "Indicatori relativi al rischio di liquidità" contenuto nel Capitolo 3 "Informazioni finanziarie selezionate" è integrato come segue:

Indicatori (Ratios)	30-09-2015
Loan to Deposit Ratio (I)	79%
Liquidity Coverage Ratio (II)	145%
Net Stable Funding Ratio (III)	131%

Il valore al 30 settembre 2015 del Loan to Deposit Ratio è rimasto in linea a quanto registrato al 30 giugno 2015 (79%).

Il valore al 30 settembre 2015 del Liquidity Coverage Ratio si è ridotto al rispetto 30 giugno 2015 (160%) a seguito a seguito delle maggiori operazioni di credito effettuate nel terzo trimestre 2015.

(I) Il *Loan to Deposit Ratio* esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli Impieghi verso la clientela e l'ammontare totale della raccolta diretta che risulta inferiore al 100% a seguito della positiva dinamica della raccolta diretta e della contrazione degli impieghi.

² Si fa presente che la Banca non ha classificato posizioni di credito tra i "crediti ristrutturati".

(II) Il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. L'indicatore LCR prevede un valore minimo del 60% (fino a settembre 2015, il 40%) a partire dal 1 ottobre 2015, in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n.575/2013 ("CRR").

(III) *Net Stable Funding Ratio* ("NSFR") è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli Impieghi di medio/lungo periodo. L'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

2.4 CAPITOLO 4 “FATTORI DI RISCHIO”

Il paragrafo 4.1.1 “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale” contenuto nel Capitolo 4 “Fattori di rischio” è modificato ed integrato come segue

In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d’Italia i risultati finali (*Capital Decision*) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (*SREP – Supervisory Review and Evaluation Process*), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall’Eba con le *Guidelines on Common Srep*. Nella *SREP Decision*, la Banca d’Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell’art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all’8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all’11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l’8,5% ed, infine, ha fissato il coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.

Pertanto, la Banca d’Italia, in ragione del livello di rischiosità della Banca Sviluppo Economico, ha vincolato l’intera riserva di capitale (*capital conservation buffer*) ed ha imposto un ulteriore requisito di capitale. Oltre all’attribuzione di requisiti di capitale specifici, la Banca d’Italia non ha imposto ulteriori misure.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza “base Y” al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):

Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5 %	10,5 %	15,8 %	13,05 %

Alla data del 30 settembre 2015, l’Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d’Italia ad esito dello SREP (15,08%).

Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (*add on*) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Nello specifico, con riferimento al rischio di credito è stata prevista l’applicazione di un fattore di ponderazione del 12,5% in luogo del fattore regolamentare pari all’8%; con riferimento al rischio operativo, la Banca d’Italia ha invece imposto all’Emittente il raddoppio (dal 15% al 30%) del valore delle attività di rischio riveniente dall’applicazione della metodologia regolamentare “Base” adottata dall’Emittente.

Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della *Capital Decision*, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.

Pertanto, il rispetto delle misure di *Capital Decision*, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli *add on* a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.

Si rende noto, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 le Banche sono tenute altresì a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*) da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.

La necessità di rispettare i più stringenti requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti per Banca Sviluppo Economico, la variazione degli stessi in senso più restrittivo anche in conseguenza dell'evoluzione della normativa applicabile ovvero in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza nonché l'eventuale incapacità dell'Emittente di soddisfare tale requisiti, costringerebbero l'Emittente ad adottare misure di conservazione del capitale, tra cui rientra l'impossibilità di distribuire dividendi, ovvero comporterebbero la necessità di ricorrere a futuri interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di far fronte ai requisiti di capitale richiesti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Il paragrafo 4.1.2 "Rischio connesso al deterioramento della situazione economico-patrimoniale della Banca" contenuto nel Capitolo 4 "Fattori di rischio" è integrato come segue:

Il primo semestre 2015 si è chiuso con una perdita di euro 227 mila (304 mila prima delle imposte), rispetto ad una perdita di euro 570 mila al 30.6.2014, per effetto principale dell'incremento registrato sui costi operativi (cresciuti di oltre il 17% rispetto al primo semestre 2014 con particolare riferimento alle spese per il personale) nonostante l'incremento registrato sul risultato netto della gestione finanziaria anche a seguito delle minori rettifiche di valore apportate sul portafoglio crediti (228 mila al 30/06/2015 contro i 785 mila del 30/06/2014). Al 30.9.2015 gli impieghi totali e la raccolta complessiva risultano pari rispettivamente a euro 60 mln (+46,6% su base annua) e ad euro 67 mln (+24,5% su base annua).

Il paragrafo 4.1.4 “Rischio di Credito” contenuto nel Capitolo 4 “Fattori di rischio” è modificato ed integrato come segue:

Voci	30-09-2015	30-06-2015			31-12-2014			31-12-2013		
	Banca	Banca	Sistema(**)	Banche minori(**)	Banca	Sistema	Banche minori	Banca	Sistema	Banche minori
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi	28,63%	27,15% (*)	18,00%	18,10%	35,70%	17,7%	16,80%	40,31%	15,9%	15,90%
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti	17,66%	17,70%	N.D.	N.D.	20,63%	10,8%	11,52%	30,95%	10,0%	11,51%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	47,36%	49,70%	44,70%	38,20%	53,78%	44,4%	36,50%	34,42%	41,8%	31,50%
Sofferenze lorde / Impieghi lordi	18,89%	21,10% (*)	10,30%	9,50%	25,37%	10,0%	8,60%	20,00%	8,7%	7,70%
Sofferenze nette / Impieghi netti	7,52%	8,10%	N.D.	N.D.	10,28%	4,5%	4,35%	10,03%	4,0%	4,19%
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,03%	66,69%	58,70%	53,80%	67,58%	58,7%	52,10%	57,14%	56,9	48,50%
Incagli lordi / Impieghi lordi	4,75%	7,72%	N.D.	N.D.	7,91%	6,0%	6,70%	13,51%	5,3%	6,5%
Incagli netti / Impieghi netti	4,66%	5,19%	N.D.	N.D.	7,51%	4,8%	5,66%	13,35%	4,3%	5,61%
Rapporto di copertura degli incagli	16,30%	19,29%	N.D.	N.D.	24,04 %	27,5%	22,00%	15,55%	25,3%	18,1%
Sofferenze nette / Patrimonio netto (capitale+riserve)	36,23%	36,10%	N.D.	N.D.	33,10 %	18,8%	5,92%	55,07%	19,2%	N.D.
Crediti scaduti netti ³ / crediti verso clienti netti	5,48%	4,41%	N.D.	N.D.	2,82%	0,62%	1,14%	30,95%	1%	0,32%
Grandi rischi clientela / crediti lordi clientela	4,31%	5,03%	N.D.	N.D.	3,79%	N.D.	0,90%	20,98%	N.D.	N.D.
Grandi rischi clientela / crediti netti clientela	5,05%	5,75%	N.D.	N.D.	4,74%	N.D.	40,31%	24,55%	N.D.	N.D.

(*) il rapporto Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi è, al 30.06.2015, pari al 29,7% e non 27,15% come indicato nel Documento di Registrazione pubblicato in data 28.8.2015 così come il rapporto Sofferenze lorde / Impieghi lordi è pari a 20,3% e non 21,10% come indicato nell'anzidetto Documento di Registrazione. Tali differenze sono imputabili a una modifica apportata sulle Segnalazioni di Vigilanza.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia – Novembre 2015

Al 30 settembre 2015 si è registrato un incremento dei crediti deteriorati che si attestano al 28,63% rispetto al 30 giugno 2015 pari a 27,16%; tale valore è superiore al dato registrato dal Sistema (pari a circa il 18%). Il rapporto di copertura al 30 settembre 2015 si è diminuito, passando dal 49,70% al 47,36%; tuttavia, tale dato

³ Si fa presente che la Banca non ha classificato posizioni di credito tra i “crediti ristrutturati”.

risulta superiore al valore registrato nel Sistema. Si è registrato, inoltre, un incremento dei crediti scaduti alla data del 30 settembre 2015, passati al 5,48% rispetto al 4,41% al 30 giugno 2015. L'Emittente, in merito alla nuova classificazione dei crediti, precisa, che, con le segnalazioni al 30 settembre 2015 tutti gli Incagli sono stati ricompresi tra la nuova classificazione delle "Inadempienze Probabili". Tuttavia, si precisa, che, l'Emittente provvederà a determinare in maniera più compiuta la nuova classificazione dei crediti con le segnalazioni al 31 dicembre 2015.

Il paragrafo 4.1.6 "Rischio di Liquidità" contenuto nel Capitolo 4 "Fattori di rischio" è integrato come segue:

Indicatori (Ratios)	30-09-2015
Loan to Deposit Ratio (I)	79%
Liquidity Coverage Ratio (II)	145%
Net Stable Funding Ratio (III)	131%

Il valore al 30 settembre 2015 del Loan to Deposit Ratio è rimasto in linea a quanto registrato al 30 giugno 2015 (79%).

Il valore al 30 settembre 2015 del Liquidity Coverage Ratio si è ridotto al rispetto 30 giugno 2015 (160%) a seguito a seguito delle maggiori operazioni di credito effettuate nel terzo trimestre 2015.

(I) Il *Loan to Deposit Ratio* esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli Impieghi verso la clientela e l'ammontare totale della raccolta diretta che risulta inferiore al 100% a seguito della positiva dinamica della raccolta diretta e della contrazione degli impieghi.

(II) Il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. L'indicatore LCR prevede un valore minimo del 60% (fino a settembre 2015, il 40%) a partire dal 1 ottobre 2015, in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n.575/2013 ("CRR").

(III) *Net Stable Funding Ratio* ("NSFR") è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli Impieghi di medio/lungo periodo. L'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Il paragrafo 4.1.7 "Rischio connesso alle criticità da accertamenti ispettivi" contenuto nel Capitolo 4 "Fattori di rischio" è integrato come segue:

Nell'ambito del preliminare riscontro alla lettera di intervento della Banca d'Italia del 2 luglio 2015, con la quale l'Organo di Vigilanza aveva invitato gli esponenti aziendale, tra l'altro, a procedere ad un accurato riesame delle linee di sviluppo prospettate per il rilancio della Banca, valutandone i profili di coerenza sia con la più recente dinamica della situazione tecnica sia con le esigenze di rafforzamento degli assetti interni, l'Emittente ha manifestato l'intenzione di sottoporre a revisione i propri piani di sviluppo.

Nell'occasione, inoltre, il Collegio Sindacale, con riferimento all'aumento di capitale, ha fornito rassicurazioni in ordine al rispetto delle disposizioni civilistiche in materia di operazioni sulle proprie azioni (art. 2358 c.c.). Tale rassicurazione è resa anche dall'Emittente la quale, anche a seguito dei dovuti approfondimenti, conferma altresì che non risultano rilievi né reclami da parte dei sottoscrittori.

Nello specifico, lo scorso 30 ottobre il Cda della Banca ha approvato il nuovo Piano operativo 01 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016. Le linee guida su cui poggia tale Piano sono caratterizzate da una crescita bilanciata delle masse gestite da clientela ordinaria e sostenibile da un punto di vista economico. Si precisa che tale Piano prevede una maggiore attenzione alla stabilità della provvista attraverso l'uso sia di conti depositi vincolati che di certificati di deposito e sarà adottata una politica allocativa delle risorse finanziarie più rigorosa. Punto focale del citato Piano è costituito dall'individuazione degli interventi correttivi in ambito organizzativo finalizzate alla rimozione delle criticità riscontrate, per altro evidenziate dall'Organo di Vigilanza che ha formulato diverse osservazioni sulla governance, sulla gestione del credito, sui controlli e sull'assetto organizzativo della Banca. Un altro aspetto centrale della pianificazione è l'aggiornamento di tutta la normativa interna ed un maggior presidio dell'intero processo del credito, con un'attenzione specifica al controllo dell'andamento del credito per consentire la progressiva normalizzazione del portafoglio deteriorati.

In data 22 dicembre 2015 Banca d'Italia ha avviato un'attività ispettiva nei confronti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Al momento non si conoscono gli eventuali effetti di detta attività sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca.

Il paragrafo 4.2.2 "Rischi in ordine ai meccanismi di risoluzione delle crisi di impresa" è integrato come segue:

Rischio connesso all'investimento in azioni dell'Emittente e ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di imprese

La sottoscrizione di Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale rischio. L'investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l'applicazione di misure di risoluzione tra cui il "bail in", come di seguito specificato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l'altro, i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", tra cui Banca d'Italia) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d'Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il

bail-in, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall'Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;

b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti (art. 27 del d.lgs. n. 180/2015) precisa che: (i) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.

Fra le misure di risoluzione (l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. *bail in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia, che è ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In particolare, nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;

- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento (art. 39, comma 1, del d.lgs. 180/2015) quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Azionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi bancarie, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 180/2015, può, tra l’altro: disporre il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi della banca in crisi; ridurre o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall’ente (non esclusi dal *bail-in*); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d’interesse o sospenderne il pagamento; imporre l’emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori e alti dirigenti. Alla data del prospetto non sono ancora state adottate le misure di cui all’art. 50 d.lgs. n. 180/2015 (relativo ai requisiti minimi del *bail-in*). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l’Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell’Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell’Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell’Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell’ordine di partecipazione sopra descritto. L’introduzione del *bail-in*, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta.

L’intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato (al riguardo, cfr. il fattore di rischio denominato “*Rischi connessi con l’eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato”*”).

Nell’ipotesi in cui le misure di risoluzione sopra indicate non siano sufficienti, le Autorità potranno richiedere l’utilizzo del Fondo di Risoluzione Unico (*Single Resolution Fund* – SRF), istituito con il regolamento 2014/806/UE, pubblicato il 30 luglio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Tale regolamento ha

previsto altresì che tutti gli enti creditizi autorizzati nei singoli Stati membri contribuiscano annualmente alla costituzione del SRF

La Banca non ha ancora contabilizzato alcun onere a fronte degli obblighi connessi alle citate disposizioni. Al riguardo, sussistono incertezze sull'importo che verrà effettivamente richiesto all'Emittente; ciò anche in funzione di eventuali diverse interpretazioni riguardanti la modalità di rilevazione contabile delle fattispecie in esame.

Il paragrafo 4.2 “Fattori di rischio relativi al settore di attività in cui opera la Banca” è integrato con un nuovo fattore di rischio come di seguito indicato:

4.2.7 Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato”

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un *corpus* unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013 la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.

Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere, condizionata a una previa “condivisione degli oneri”, sia da parte degli azionisti che da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. “Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria”, e in particolare i paragrafi 41-44). Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

2.5 CAPITOLO 5 “INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE”

Il paragrafo 5.1.5 “Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente” contenuto nel Capitolo 5 “Informazioni sull'Emittente” è integrato come segue:

Nell'ambito del preliminare riscontro alla lettera di intervento della Banca d'Italia del 2 luglio 2015, con la quale l'Organo di Vigilanza aveva invitato gli esponenti aziendale, tra l'altro, a procedere ad un accurato riesame delle linee di sviluppo prospettate per il rilancio della Banca, valutandone i profili di coerenza sia con la più recente dinamica della situazione tecnica sia con le esigenze di rafforzamento degli assetti interni, l'Emittente ha manifestato l'intenzione di sottoporre a revisione i propri piani di sviluppo. Nello specifico, lo scorso 30 ottobre il Cda della Banca ha approvato il nuovo Piano operativo 01 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016. Le linee guida su cui poggia tale Piano sono caratterizzate da una crescita bilanciata delle masse gestite da clientela ordinaria e sostenibile da un punto di vista economico. Si precisa che tale Piano prevede una maggiore attenzione alla

stabilità della provvista attraverso l'uso sia di conti depositi vincolati che di certificati di deposito e sarà adottata una politica allocativa delle risorse finanziarie più rigorosa. Punto focale del citato Piano è costituito dall'individuazione degli interventi correttivi in ambito organizzativo finalizzate alla rimozione delle criticità riscontrate, per altro evidenziate dall'Organo di Vigilanza. Un altro aspetto centrale della pianificazione è l'aggiornamento di tutta la normativa interna ed un maggior presidio dell'intero processo del credito, con un'attenzione specifica al controllo dell'andamento del credito per consentire la progressiva normalizzazione del portafoglio deteriorati.

Nell'occasione, inoltre, il Collegio Sindacale, con riferimento all'aumento di capitale, ha fornito rassicurazioni in ordine al rispetto delle disposizioni civilistiche in materia di operazioni sulle proprie azioni (art. 2358 c.c.). Tale rassicurazione è resa anche dall'Emittente la quale, anche a seguito dei dovuti approfondimenti, conferma altresì che non risultano rilievi né reclami da parte dei sottoscrittori.

In data 22 dicembre 2015 Banca d'Italia ha avviato un'attività ispettiva nei confronti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Al momento non si conoscono gli eventuali effetti di detta attività sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca.

2.6 CAPITOLO 6 “PANORAMICA DELLE ATTIVITA”

Il paragrafo 6.1.4 “Normativa di riferimento”/“Bank Recovery and Resolution Directive” contenuto nel Capitolo 6 “Panoramica delle attività” è stato ridenominato in “Normativa sul risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi” ed integrato come segue:

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, “BRRD”) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l’altro, i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, tra cui Banca d’Italia) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d’Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il *bail-in*, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall’Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti (art. 27 del d.lgs. n. 180/2015) precisa che: (i) indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima o contestualmente all’applicazione di tali misure.

Fra le misure di risoluzione (l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. *bail in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia, che è ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In particolare, nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento (art. 39, comma 1, del d.lgs. 180/2015) quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Azionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

Fra le misure relative al "Requisito minimo di passività soggette a bail-in" ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 180/2015 le banche devono rispettare, sia su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in. Il requisito da rispettare su base individuale é determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorità competente, avendo riguardo a:

a) la necessità di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 21;

b) la necessità di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa;

- c) la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passività possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca;
- e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 86;
- f) le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti.

La Banca d'Italia, ai sensi del comma 3, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorità competente, può chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche.

Il comma 4 del citato articolo prevede che Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare:

- a) determina, in qualità di autorità di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorità competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilità che le società controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione;
- b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle società controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a);
- c) può disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, l'esenzione dall'obbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato membro e per le società controllate aventi sede legale in Italia.

Fra le misure relative ai "Poteri generali di risoluzione" previsti dall'art. 60 del d. lgs. n. 180/2015, la Banca d'Italia può esercitare i seguenti poteri:

- a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonché di ogni altra informazione utile ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni;
- b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
- c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
- d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
- e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passività;

- f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
- g) convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
- h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
- i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
- l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54;
- m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;
- n) chiedere alla Banca Centrale Europea quale autorità competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.

L'intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato (al riguardo, cfr. il fattore di rischio denominato "*Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"*).

Nell'ipotesi in cui le misure di risoluzione sopra indicate non siano sufficienti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di Risoluzione Unico (*Single Resolution Fund - SRF*), istituito con il regolamento 2014/806/UE, pubblicato il 30 luglio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Tale regolamento ha previsto altresì che tutti gli enti creditizi autorizzati nei singoli Stati membri contribuiscano annualmente alla costituzione del SRF

La Banca non ha ancora contabilizzato alcun onere a fronte degli obblighi connessi alle citate disposizioni. Al riguardo, sussistono incertezze sull'importo che verrà effettivamente richiesto all'Emittente; ciò anche in funzione di eventuali diverse interpretazioni riguardanti la modalità di rilevazione contabile delle fattispecie in esame.

2.7 CAPITOLO 9 “RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA”

Il paragrafo 9.2 “Gestione Operativa” contenuto nel Capitolo 9 “Resoconto della situazione gestionale e finanziaria” è integrato come segue:

Il primo semestre 2015 si è chiuso con una perdita di euro 227 mila (304 mila prima delle imposte), rispetto ad una perdita di euro 570 mila al 30.6.2014, per effetto principale dell'incremento registrato sui costi operativi (cresciuti di oltre il 17% rispetto al primo semestre 2014 con particolare riferimento alle spese per il personale) nonostante l'incremento registrato sul risultato netto della gestione finanziaria anche a seguito delle minori rettifiche di valore apportate sul portafoglio crediti (228 mila al 30/06/2015 contro i 785 mila del 30/06/2014). Al 30.9.2015 gli impieghi totali e la raccolta complessiva risultano pari rispettivamente a euro 60 mln (+46,6% su base annua) e ad euro 67 mln (+24,5% su base annua).

Il paragrafo 9.2 “Gestione Operativa” / “qualità del credito” contenuto nel Capitolo 9 “Resoconto della situazione gestionale e finanziaria” è modificato ed integrato come segue:

Voci	30-09-2015	30-06-2015			31-12-2014			31-12-2013		
	Banca	Banca	Sistema(**)	Banche minori(**)	Banca	Sistema	Banche minori	Banca	Sistema	Banche minori
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi	28,63%	27,15% (*)	18,00%	18,10%	35,70%	17,7%	16,80%	40,31%	15,9%	15,90%
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti	17,66%	17,70%	N.D.	N.D.	20,63%	10,8%	11,52%	30,95%	10,0%	11,51%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	47,36%	49,70%	44,70%	38,20%	53,78%	44,4%	36,50%	34,42%	41,8%	31,50%
Sofferenze lorde / Impieghi lordi	18,89%	21,10% (*)	10,30%	9,50%	25,37%	10,0%	8,60%	20,00%	8,7%	7,70%
Sofferenze nette / Impieghi netti	7,52%	8,10%	N.D.	N.D.	10,28%	4,5%	4,35%	10,03%	4,0%	4,19%
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,03%	66,69%	58,70%	53,80%	67,58%	58,7%	52,10%	57,14%	56,9	48,50%
Incagli lordi / Impieghi lordi	4,75%	7,72%	N.D.	N.D.	7,91%	6,0%	6,70%	13,51%	5,3%	6,5%
Incagli netti / Impieghi netti	4,66%	5,19%	N.D.	N.D.	7,51%	4,8%	5,66%	13,35%	4,3%	5,61%
Rapporto di copertura degli incagli	16,30%	19,29%	N.D.	N.D.	24,04 %	27,5%	22,00%	15,55%	25,3%	18,1%
Sofferenze nette / Patrimonio netto (capitale+riserve)	36,23%	36,10%	N.D.	N.D.	33,10 %	18,8%	5,92%	55,07%	19,2%	N.D.
Crediti scaduti netti ⁴ / crediti verso clienti netti	5,48%	4,41%	N.D.	N.D.	2,82%	0,62%	1,14%	30,95%	1%	0,32%

⁴ Si fa presente che la Banca non ha classificato posizioni di credito tra i “crediti ristrutturati”.

Grandi rischi clientela / crediti lordi clientela	4,31%	5,03%	N.D.	N.D.	3,79%	N.D.	0,90%	20,98%	N.D.	N.D.
Grandi rischi clientela / crediti netti clientela	5,05%	5,75%	N.D.	N.D.	4,74%	N.D.	40,31%	24,55%	N.D.	N.D.

(*) il rapporto Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi è, al 30.06.2015, pari al 29,7% e non 27,15% come indicato nel Documento di Registrazione pubblicato in data 28.8.2015 così come il rapporto Sofferenze lorde / Impieghi lordi è pari a 20,3% e non 21,10% come indicato nell'anzidetto Documento di Registrazione. Tali differenze sono imputabili a una modifica apportata sulle Segnalazioni di Vigilanza.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia – Novembre 2015

Al 30 settembre 2015 si è registrato un incremento dei crediti deteriorati che si attestano al 28,63% rispetto al 30 giugno 2015 pari a 27,16%; tale valore è superiore al dato registrato dal Sistema (pari a circa il 18%). Il rapporto di copertura al 30 settembre 2015 si è diminuito, passando dal 49,70% al 47,36%; tuttavia, tale dato risulta superiore al valore registrato nel Sistema. Si è registrato, inoltre, un incremento dei crediti scaduti alla data del 30 settembre 2015, passati al 5,48% rispetto al 4,41% al 30 giugno 2015. L'Emittente, in merito alla nuova classificazione dei crediti, precisa, che, con le segnalazioni al 30 settembre 2015 tutti gli Incagli sono stati ricompresi tra la nuova classificazione delle "Inadempienze Probabili". Tuttavia, si precisa, che, l'Emittente provvederà a determinare in maniera più compiuta la nuova classificazione dei crediti con le segnalazioni al 31 dicembre 2015.

Il paragrafo 9.2 "Gestione Operativa" / "Patrimonio di Vigilanza e coefficienti di solvibilità" contenuto nel Capitolo 9 "Resoconto della situazione gestionale e finanziaria" è integrato come segue:

In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d'Italia i risultati finali (*Capital decision*) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (*SREP - Supervisory Review and Evaluation Process*), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall'Eba con le *Guidelines on Common Srep*.

Nella *SREP Decision*, la Banca d'Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all'8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all'11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l'8,5% ed, infine, ha fissato il coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.

Pertanto, la Banca d'Italia, in ragione del livello di rischiosità della Banca Sviluppo Economico, ha vincolato l'intera riserva di capitale (*capital conservation buffer*) ed ha imposto un ulteriore requisito di capitale. Oltre all'attribuzione di requisiti di capitale specifici, la Banca d'Italia non ha imposto ulteriori misure.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza "base Y" al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):

Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5%	10,5 %	15,8 %	13,05 %

Alla data del 30 settembre 2015, l'Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d'Italia ad esito dello SREP (15,08%).

Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (*add on*) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Nello specifico, con riferimento al rischio di credito è stata prevista l'applicazione di un fattore di ponderazione del 12,5% in luogo del fattore regolamentare pari all'8%; con riferimento al rischio operativo, la Banca d'Italia ha invece imposto all'Emittente il raddoppio (dal 15% al 30%) del valore delle attività di rischio riveniente dall'applicazione della metodologia regolamentare "Base" adottata dall'Emittente.

Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della *Capital Decision*, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.

Pertanto, il rispetto delle misure di *Capital Decision*, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli *add on* a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.

Si rende noto, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 le Banche sono tenute altresì a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*) da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.

La necessità di rispettare i più stringenti requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti per Banca Sviluppo Economico, la variazione degli stessi in senso più restrittivo anche in conseguenza dell'evoluzione della normativa applicabile ovvero in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza nonché l'eventuale incapacità dell'Emittente di soddisfare tale requisiti, costringerebbero l'Emittente ad adottare misure

di conservazione del capitale, tra cui rientra l'impossibilità di distribuire dividendi, ovvero comporterebbero la necessità di ricorrere a futuri interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di far fronte ai requisiti di capitale richiesti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

3. MODIFICHE DELLA NOTA INFORMATIVA

3.1 FRONTESPIZIO DELLA NOTA INFORMATIVA

La copertina della Nota Informativa è sostituita integralmente come riportato nella pagina che segue (le modifiche sono evidenziate mediante sottolineatura)



BANCA SVILUPPO ECONOMICO

Società per Azioni

Sede sociale: 95128 Catania (CT), Viale Venti Settembre n. 56

Iscritta all'albo delle Banche al n. 3393

Capitale sociale Euro 13.622.701

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 309760

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501700878

NOTA INFORMATIVA

**relativa all'offerta ai Soci e al pubblico
di azioni ordinarie di nuova emissione di
Banca Sviluppo Economico S.p.A.**

per un quantitativo massimo di 2.229.824 azioni ordinarie di importo massimo complessivo di Euro 6.377.296,64 al prezzo di emissione di euro 2,86 ciascuna, pari al valore nominale, da aggiungere di un sovrapprezzo di euro 0,54 per i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione e per il pubblico indistinto.

Nota Informativa depositata presso la Consob in data 28 agosto 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stessa Consob con nota n. 0068068/15 del 26 agosto 2015, così come integrato e modificato con Supplemento depositato presso la Consob in data 24 dicembre 2015 a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Consob con nota n. 0097530/15 del 24 dicembre 2015.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ai fini dell'investimento in strumenti finanziari della Banca, la Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione della Banca Sviluppo Economico, che è stato depositato presso la Consob in data 28 agosto 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota n. 0068067/15 del 26 agosto 2015, e alla Nota di Sintesi che è stata depositata presso la Consob in data 28 agosto 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota n. 0068068/15 del 26 agosto 2015, così come integrati e modificati con Supplemento depositato presso la Consob in data 24 dicembre 2015 a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Consob con nota n. 0097530/15 del 24 dicembre 2015.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi e i relativi Supplementi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta di azioni ordinarie di Banca Sviluppo Economica S.p.A. e sono a disposizione del pubblico gratuitamente:

- presso la sede legale di Banca Sviluppo Economico S.p.A., in Viale Venti Settembre 56, 95128 Catania (CT);
- presso le Filiali di Catania, in Viale Venti Settembre, 54, e Misterbianco (CT), in via Giacomo Matteotti, 135;
- nonché sul sito internet dell'Emittente www.bancabase.it.

Copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione e dei relativi Supplementi sarà fornita gratuitamente a chi ne faccia richiesta.

3.2. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Il paragrafo contenuto nelle "Avvertenze per l'investitore" è integrato con il riferimento ad un nuovo fattore di rischio come di seguito indicato:

Rischio connesso all'investimento in azioni dell'Emittente e ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di imprese (cfr. fattore di rischio 4.2.0)

La sottoscrizione di Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale rischio. L'investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015) che comporta l'applicazione di misure di risoluzione tra cui il "bail in".

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l'altro, i poteri e gli strumenti che la Banca d'Italia può adottare per la risoluzione della crisi bancaria, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall'Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione (l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. bail in o "salvataggio interno", che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d'Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il bail-in, ossia la riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Il regime introdotto dalla Direttiva 2014/59 è stato recepito nell'ordinamento domestico mediante i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 e quindi anche l'Emittente rientra tra gli istituti bancari soggetti alle relative prescrizioni.

Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi bancarie, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 180/2015, può, tra l'altro: disporre il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi della banca in crisi; ridurre o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall'ente (non esclusi dal bail-in); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d'interesse o sospenderne il pagamento; imporre l'emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori e alti dirigenti. Alla data del prospetto non sono ancora state adottate le misure di cui all'art. 50 d.lgs. n. 180/2015 (relativo ai requisiti minimi del bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta.

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

L'intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Pertanto, la nuova disciplina comporta che non è più possibile ricorrere a sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto azioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

3.2 CAPITOLO 2 “FATTORI DI RISCHIO”

Il paragrafo 2.1 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta” contenuto nel Capitolo 2 “Fattori di Rischio” è integrato con un nuovo fattore di rischio come di seguito indicato:

2.1.0 Rischio connesso all’investimento in azioni dell’Emittente e ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di imprese

La sottoscrizione di Azioni implica l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale rischio. L’investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l’applicazione di misure di risoluzione tra cui il “bail in”, come di seguito specificato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, “BRRD”) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l’altro, i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, tra cui Banca d’Italia) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d’Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il *bail-in*, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall’Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti (art. 27 del d.lgs. n. 180/2015) precisa che: (i) indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e

creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.

Fra le misure di risoluzione (l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. *bail in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia, che è ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In particolare, nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento (art. 39, comma 1, del d.lgs. 180/2015) quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Azionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi bancarie, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 180/2015, può, tra l'altro: disporre il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi

della banca in crisi; ridurre o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall'ente (non esclusi dal bail-in); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d'interesse o sospendere il pagamento; imporre l'emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori e alti dirigenti. Alla data del prospetto non sono ancora state adottate le misure di cui all'art. 50 d.lgs. n. 180/2015 (relativo ai requisiti minimi del bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta.

L'intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

3.3 CAPITOLO 3 “INFORMAZIONI FONDAMENTALI”

Il punto “Fondi Propri” contenuto nel paragrafo 3.2 “Fondi propri ed indebitamento” del Capitolo 3 “Informazioni fondamentali” è integrato come segue:

In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d'Italia i risultati finali (*Capital Decision*) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (*SREP – Supervisory Review and Evaluation Process*), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall'Eba con le *Guidelines on Common Srep*. Nella *SREP Decision*, la Banca d'Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all'8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all'11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l'8,5%, ed, infine, ha fissato il coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.

Pertanto, la Banca d'Italia, in ragione del livello di rischiosità della Banca Sviluppo Economico, ha vincolato l'intera riserva di capitale (*capital conservation buffer*) ed ha imposto un ulteriore requisito di capitale. Oltre all'attribuzione di requisiti di capitale specifici, la Banca d'Italia non ha imposto ulteriori misure.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza “base Y” al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):

Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5%	10,5 %	15,8 %	13,05 %

Alla data del 30 settembre 2015, l'Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d'Italia ad esito dello SREP (15,08%).

Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (*add on*) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Nello specifico, con riferimento al rischio di credito è stata prevista l'applicazione di un fattore di ponderazione del 12,5% in luogo del fattore regolamentare pari all'8%; con riferimento al rischio operativo, la Banca d'Italia ha invece imposto all'Emittente il raddoppio (dal 15% al 30%) del valore delle attività di rischio riveniente dall'applicazione della metodologia regolamentare “Base” adottata dall'Emittente.

Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della *Capital Decision*, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.

Pertanto, il rispetto delle misure di *Capital Decision*, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli *add on* a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.

Si rende noto, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 le Banche sono tenute altresì a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*) da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.

La necessità di rispettare i più stringenti requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti per Banca Sviluppo Economico, la variazione degli stessi in senso più restrittivo anche in conseguenza dell'evoluzione della normativa applicabile ovvero in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza nonché l'eventuale incapacità dell'Emittente di soddisfare tale requisiti, costringerebbero l'Emittente ad adottare misure di conservazione del capitale, tra cui rientra l'impossibilità di distribuire dividendi, ovvero comporterebbero la necessità di ricorrere a futuri interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di far fronte ai requisiti di capitale richiesti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

3.4 CAPITOLO 4 “INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE”

Il paragrafo 4.5 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Azioni e procedura del loro esercizio” contenuto nel Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire” è integrato come segue:

In caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali o nel caso in cui venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto l’investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, “BRRD”) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l’altro, i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, tra cui Banca d’Italia) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d’Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il *bail-in*, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall’Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti (art. 27 del d.lgs. n. 180/2015) precisa che: (i) indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima o contestualmente all’applicazione di tali misure.

Fra le misure di risoluzione (l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. *bail in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia, che è ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In particolare, nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento (art. 39, comma 1, del d.lgs. 180/2015) quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Azionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi bancarie, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 180/2015, può, tra l'altro: disporre il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi della banca in crisi; ridurre o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall'ente (non esclusi dal *bail-in*); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d'interesse o sospenderne il pagamento; imporre l'emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori e alti dirigenti. Alla data del prospetto non sono ancora state adottate le misure di cui all'art. 50 d.lgs. n. 180/2015 (relativo ai requisiti minimi del *bail-in*). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse

sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta.

L'intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

4. MODIFICHE DELLA NOTA DI SINTESI

4.1 FRONTESPIZIO DELLA NOTA DI SINTESI

La copertina della Nota di Sintesi è sostituita integralmente come riportato nella pagina che segue (le modifiche sono evidenziate mediante sottolineatura)



BANCA SVILUPPO ECONOMICO

Società per Azioni

Sede sociale: 95128 Catania (CT), Viale Venti Settembre n. 56

Iscritta all'albo delle Banche al n. 3393

Capitale sociale Euro 13.622.701

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 309760

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501700878

NOTA DI SINTESI

relativa all'offerta ai Soci e al pubblico

di azioni ordinarie

Banca Sviluppo Economico S.p.A.

Nota di Sintesi depositata presso la Consob in data 28 agosto 2015 a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stessa Consob con nota n. 0068068/15 del 26 agosto 2015, così come integrato e modificato con Supplemento depositato presso la Consob in data 24 dicembre 2015 a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Consob con nota n. 0097530/15 del 24 dicembre 2015.

L'adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ai fini dell'investimento in strumenti finanziari della Banca, la Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione della Banca Sviluppo Economico S.p.A., che è stato depositato presso la Consob in data 28 agosto 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota protocollo n. 0068067/15 del 26 agosto 2015 e alla Nota Informativa che è stata depositata presso la Consob in data 28 agosto 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota protocollo n. 0068068/15 del 26 agosto 2015, così come integrato e modificato con Supplemento depositato presso la Consob in data 24 dicembre 2015 a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Consob con nota n. 0097530/15 del 24 dicembre 2015.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi e i relativi Supplementi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta di azioni ordinarie di Banca Sviluppo Economica S.p.A. e sono a disposizione del pubblico gratuitamente:

- presso la sede legale di Banca Sviluppo Economico S.p.A., in Viale Venti Settembre 56, 95128 Catania (CT);
- presso le Filiali di Catania, in Viale Venti Settembre, 54, e Misterbianco (CT), in via Giacomo Matteotti, 135;
- nonché sul sito internet dell'Emittente www.bancabase.it.

Copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione e dei relativi Supplementi sarà fornita gratuitamente a chi ne faccia richiesta.

4.2 PUNTO B.7 “PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’EMITTENTE RELATIVI AGLI ESERCIZI PASSATI”

Il punto “Patrimonio di vigilanza e coefficienti di solvibilità” contenuto nella Sezione B.7 “Principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell’Emittente relative agli esercizi passati” della Sezione B “Emittente” è integrato come segue:

B.7. Principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell’Emittente relative agli esercizi passati	Principali risultanze infrannuali										
	Il primo semestre 2015 si è chiuso con una perdita di euro 227 mila (304 mila prima delle imposte), rispetto ad una perdita di euro 570 mila al 30.6.2014, per effetto principale dell’incremento registrato sui costi operativi (cresciuti di oltre il 17% rispetto al primo semestre 2014 con particolare riferimento alle spese per il personale) nonostante l’incremento registrato sul risultato netto della gestione finanziaria anche a seguito delle minori rettifiche di valore apportate sul portafoglio crediti (228 mila al 30/06/2015 contro i 785 mila del 30/06/2014).										
	Al 30.9.2015 gli impieghi totali e la raccolta complessiva risultano pari rispettivamente a euro 60 mln (+46,6% su base annua) e al euro 67 (+24,5% su base annua).										
	Crediti verso la clientela – qualità del credito										
		30-09-2015	30-06-2015			31-12-2014			31-12-2013		
	Voci	Banca	Banca	Sistema(*)	Banche minori(**)	Banca	Sistema	Banche minori	Banca	Sistema	Banche minori
	Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi	28,63%	27,15% (*)	18,00%	18,10%	35,70%	17,7%	16,80%	40,31 %	15,9%	15,90 %
	Crediti deteriorati netti / Impieghi netti	17,66%	17,70%	N.D.	N.D.	20,63%	10,8%	11,52%	30,95 %	10,0%	11,51 %
	Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	47,36%	49,70%	44,70%	38,20%	53,78%	44,4%	36,50%	34,42 %	41,8%	31,50 %
	Sofferenze lorde / Impieghi lordi	18,89%	21,10% (*)	10,30%	9,50%	25,37%	10,0%	8,60%	20,00 %	8,7%	7,70%
Sofferenze nette / Impieghi netti	7,52%	8,10%	N.D.	N.D.	10,28%	4,5%	4,35%	10,03 %	4,0%	4,19%	
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,03%	66,69%	58,70%	53,80%	67,58%	58,7%	52,10%	57,14 %	56,9	48,50 %	
Incagli lordi / Impieghi lordi	4,75%	7,72%	N.D.	N.D.	7,91%	6,0%	6,70%	13,51 %	5,3%	6,5%	
Incagli netti / Impieghi netti	4,66%	5,19%	N.D.	N.D.	7,51%	4,8%	5,66%	13,35 %	4,3%	5,61%	
Rapporto di	16,30%	19,29%	N.D.	N.D.	24,04 %	27,5%	22,00%	15,55	25,3%	18,1%	

copertura degli incagli									%		
Sofferenze nette / Patrimonio netto (capitale+riserve)	36,23%	36,10%	N.D.	N.D.	33,10 %	18,8%	5,92%	55,07 %	19,2%	N.D.	
Crediti scaduti netti ⁵ / crediti verso clienti netti	5,48%	4,41%	N.D.	N.D.	2,82%	0,62%	1,14%	30,95 %	1%	0,32%	
Grandi rischi clientela / crediti lordi clientela	4,31%	5,03%	N.D.	N.D.	3,79%	N.D.	0,90%	20,98 %	N.D.	N.D.	
Grandi rischi clientela / crediti netti clientela	5,05%	5,75%	N.D.	N.D.	4,74%	N.D.	40,31%	24,55 %	N.D.	N.D.	

(*) il rapporto Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi è, al 30.06.2015, pari al 29,7% e non 27,15% come indicato nel Documento di Registrazione pubblicato in data 28.8.2015 così come il rapporto Sofferenze lorde / Impieghi lordi è pari a 20,3% e non 21,10% come indicato nell'anzidetto Documento di Registrazione. Tali differenze sono imputabili a una modifica apportata sulle Segnalazioni di Vigilanza.
(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia - Novembre 2015

Al 30 settembre 2015 si è registrato un incremento dei crediti deteriorati che si attestano al 28,63% rispetto al 30 giugno 2015 pari a 27,16%; tale valore è superiore al dato registrato dal Sistema (pari a circa il 18%). Il rapporto di copertura al 30 settembre 2015 si è diminuito, passando dal 49,70% al 47,36%; tuttavia, tale dato risulta superiore al valore registrato nel Sistema. Si è registrato, inoltre, un incremento dei crediti scaduti alla data del 30 settembre 2015, passati al 5,48% rispetto al 4,41% al 30 giugno 2015. L'Emittente, in merito alla nuova classificazione dei crediti, precisa, che, con le segnalazioni al 30 settembre 2015 tutti gli Incagli sono stati ricompresi tra la nuova classificazione delle "Inadempienze Probabili". Tuttavia, si precisa, che, l'Emittente provvederà a determinare in maniera più compiuta la nuova classificazione dei crediti con le segnalazioni al 31 dicembre 2015.

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti di solvibilità

In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d'Italia i risultati finali (*Capital Decision*) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (*SREP - Supervisory Review and Evaluation Process*), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall'Eba con le *Guidelines on Common Srep*.

Nella *SREP Decision*, la Banca d'Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all'8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all'11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l'8,5% ed, infine, ha fissato il coefficiente di

⁵ Si fa presente che la Banca non ha classificato posizioni di credito tra i "crediti ristrutturati".

capitale totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.

Pertanto, la Banca d'Italia, in ragione del livello di rischiosità della Banca Sviluppo Economico, ha vincolato l'intera riserva di capitale (*capital conservation buffer*) ed ha imposto un ulteriore requisito di capitale. Oltre all'attribuzione di requisiti di capitale specifici, la Banca d'Italia non ha imposto ulteriori misure.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza "base Y" al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):

Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5 %	10,5 %	15,8 %	13,05 %

Alla data del 30 settembre 2015, l'Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d'Italia ad esito dello SREP (15,08%).

Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (*add on*) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Nello specifico, con riferimento al rischio di credito è stata prevista l'applicazione di un fattore di ponderazione del 12,5% in luogo del fattore regolamentare pari all'8%; con riferimento al rischio operativo, la Banca d'Italia ha invece imposto all'Emittente il raddoppio (dal 15% al 30%) del valore delle attività di rischio riveniente dall'applicazione della metodologia regolamentare "Base" adottata dall'Emittente.

Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della *Capital Decision*, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.

Pertanto, il rispetto delle misure di *Capital Decision*, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli *add on* a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post

SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.

Si rende noto, inoltre, che dal 1° gennaio 2016 le Banche sono tenute altresì a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*) da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare di Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.

La necessità di rispettare i più stringenti requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti per Banca Sviluppo Economico, la variazione degli stessi in senso più restrittivo anche in conseguenza dell'evoluzione della normativa applicabile ovvero in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza nonché l'eventuale incapacità dell'Emittente di soddisfare tale requisiti, costringerebbero l'Emittente ad adottare misure di conservazione del capitale, tra cui rientra l'impossibilità di distribuire dividendi, ovvero comporterebbero la necessità di ricorrere a futuri interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di far fronte ai requisiti di capitale richiesti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

4.3 PUNTO D.1 “FATTORI DI RISCHIO”

Il punto “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale” contenuto nella Sezione D.1 “Fattori di rischio” della Sezione D “Rischi” è integrato come segue:

Sezione D – Rischi					
D.1. Fattori di rischio	<p>In data 27 novembre 2015, la Banca ha ricevuto da Banca d’Italia i risultati finali (<i>Capital Decision</i>) del Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (<i>SREP – Supervisory Review and Evaluation Process</i>), ai sensi del Regolamento UE n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013, in ragione delle facoltà previste dalla Circolare di Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2015 e in conformità con quanto previsto dall’Eba con le <i>Guidelines on Common Srep</i>.</p> <p>Nella <i>SREP Decision</i>, la Banca d’Italia ha chiesto a Banca Base, ai sensi dell’art. 53-bis, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31/12/2015, di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari almeno all’8,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 7%; un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) all’11,9% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché l’8,5% ed, infine, ha fissato il coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) al 15,8% (comprensivo del 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale), anziché il 10,5%.</p> <p>Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei requisiti patrimoniali imposti alla Banca Sviluppo Economico confrontati con i requisiti patrimoniali risultanti dalle segnalazioni di vigilanza al 30 settembre 2015 (fonte: Segnalazione di vigilanza “base Y” al 30 settembre 2015. I dati non sono stati sottoposti a revisione legale dei conti):</p>				
Indicatori di solvibilità (Basilea III)	Requisito minimo regolamentare	Capital Conservation Buffer	Requisito minimo regolamentare (incluso Capital Conservation Buffer)	Requisito vincolante imposto ad esito dello SREP	Ratio per la Banca al 30 settembre 2015
CET 1 Ratio (%)	4,5 %	2,5 %	7,0 %	8,9 %	13,04 %
Tier 1 Ratio (%)	6,0 %	2,5 %	8,5 %	11,9 %	13,04 %
Total Capital Ratio (%)	8,0 %	2,5 %	10,5 %	15,8 %	13,05 %
<p>Alla data del 30 settembre 2015, l’Emittente presenta un Total Capital Ratio (13,05%) inferiore al minimo imposto dalla Banca d’Italia ad esito dello SREP (15,08%).</p> <p>Si evidenzia che il Total Capital Ratio, pari al 13,05%, è stato calcolato al 30.09.2015 sulla base delle attività di rischio ponderate (RWA) comprensive dei requisiti specifici (<i>add on</i>) a fronte dei rischi di credito ed operativi imposti alla Banca ad esito degli accertamenti</p>					

	<p>ispettivi del 2010 e del 2013 (che rappresentano il denominatore dei coefficienti regolamentari Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).</p> <p>Da colloqui intercorsi con Banca d'Italia è emerso che, a seguito dell'applicazione della <i>Capital Decision</i>, tali requisiti specifici (di I Pilastro) sono stati ricondotti nei requisiti aggiuntivi imposti a seguito dello SREP (che comprendono i requisiti di 2° pilastro e le misure di stress) utilizzati per la determinazione dei nuovi coefficienti vincolanti.</p> <p>Pertanto, il rispetto delle misure di <i>Capital Decision</i>, vincolanti a partire dalla data di prima applicazione (31/12/2015), andrà verificato sulla base dei coefficienti patrimoniali calcolati con riferimento alle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie ossia senza considerare gli <i>add on</i> a fronte del rischio di credito e di operative a suo tempo imposti.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un requisito vincolante di Total Capital Ratio post SREP pari al 15,8%, il Total Capital Ratio dell'Emittente calcolato sulla base delle attività a rischio ponderate (RWA) ordinarie, al netto dei requisiti specifici, risulta, alla data del 30.09.2015, pari al 21,03%.</p>
--	--

Il punto "Rischio connesso al deterioramento della situazione economico-patrimoniale della Banca" contenuto nella Sezione D.1 "Fattori di rischio" della Sezione D "Rischi" è integrato come segue:

Sezione D – Rischi	
<p>D.1. Fattori di rischio</p>	<p>Il primo semestre 2015 si è chiuso con una perdita di euro 227 mila (304 mila prima delle imposte), rispetto ad una perdita di euro 570 mila al 30.6.2014, per effetto principale dell'incremento registrato sui costi operativi (cresciuti di oltre il 17% rispetto al primo semestre 2014 con particolare riferimento alle spese per il personale) nonostante l'incremento registrato sul risultato netto della gestione finanziaria anche a seguito delle minori rettifiche di valore apportate sul portafoglio crediti (228 mila al 30/06/2015 contro i 785 mila del 30/06/2014).</p>

Il punto "Rischio di credito" contenuto nella Sezione D.1 "Fattori di rischio" della Sezione D "Rischi" è modificato ed integrato come segue:

Sezione D – Rischi											
D.1. Fattori di rischio	Voci	30-09-2015	30-06-2015			31-12-2014			31-12-2013		
		Banca	Banca	Sistema(**)	Banche minori(**)	Banca	Sistema	Banche minori	Banca	Sistema	Banche minori
	Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi	28,63%	27,15% (*)	18,00%	18,10%	35,70%	17,7%	16,80%	40,31 %	15,9%	15,90%
	Crediti deteriorati netti / Impieghi netti	17,66%	17,70%	N.D.	N.D.	20,63%	10,8%	11,52%	30,95 %	10,0%	11,51%
	Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	47,36%	49,70%	44,70%	38,20%	53,78%	44,4%	36,50%	34,42 %	41,8%	31,50%
	Sofferenze lorde / Impieghi lordi	18,89%	21,10% (*)	10,30%	9,50%	25,37%	10,0%	8,60%	20,00 %	8,7%	7,70%
	Sofferenze nette / Impieghi netti	7,52%	8,10%	N.D.	N.D.	10,28%	4,5%	4,35%	10,03 %	4,0%	4,19%
	Rapporto di copertura delle sofferenze	66,03%	66,69%	58,70%	53,80%	67,58%	58,7%	52,10%	57,14 %	56,9	48,50%
	Incagli lordi / Impieghi lordi	4,75%	7,72%	N.D.	N.D.	7,91%	6,0%	6,70%	13,51 %	5,3%	6,5%
	Incagli netti / Impieghi netti	4,66%	5,19%	N.D.	N.D.	7,51%	4,8%	5,66%	13,35 %	4,3%	5,61%
	Rapporto di copertura degli incagli	16,30%	19,29%	N.D.	N.D.	24,04 %	27,5%	22,00%	15,55 %	25,3%	18,1%
	Sofferenze nette / Patrimonio netto (capitale+riserve)	36,23%	36,10%	N.D.	N.D.	33,10 %	18,8%	5,92%	55,07 %	19,2%	N.D.
	Crediti scaduti netti ⁶ / crediti verso clienti netti	5,48%	4,41%	N.D.	N.D.	2,82%	0,62%	1,14%	30,95 %	1%	0,32%
	Grandi rischi clientela / crediti lordi clientela	4,31%	5,03%	N.D.	N.D.	3,79%	N.D.	0,90%	20,98 %	N.D.	N.D.
	Grandi rischi clientela / crediti netti clientela	5,05%	5,75%	N.D.	N.D.	4,74%	N.D.	40,31%	24,55 %	N.D.	N.D.

(*) il rapporto Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi è, al 30.06.2015, pari al 29,7% e non 27,15% come indicato nel Documento di Registrazione pubblicato in data 28.8.2015 così come il rapporto Sofferenze lorde / Impieghi lordi è pari a 20,3% e non 21,10% come indicato nell'anzidetto Documento di Registrazione. Tali differenze sono

⁶ Si fa presente che la Banca non ha classificato posizioni di credito tra i "crediti ristrutturati".

imputabili a una modifica apportata sulle Segnalazioni di Vigilanza.
(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia – Novembre 2015

Il punto “Rischio connesso alle criticità da accertamenti ispettivi” contenuto nella Sezione D.1 “Fattori di rischio” della Sezione D “Rischi” è integrato come segue:

Sezione D – Rischi	
D.1. Fattori di rischio	<p>Nell’ambito del preliminare riscontro alla lettera di intervento della Banca d’Italia del 2 luglio 2015, con la quale l’Organo di Vigilanza aveva invitato gli esponenti aziendale, tra l’altro, a procedere ad un accurato riesame delle linee di sviluppo prospettate per il rilancio della Banca, valutandone i profili di coerenza sia con la più recente dinamica della situazione tecnica sia con le esigenze di rafforzamento degli assetti interni, l’Emittente ha manifestato l’intenzione di sottoporre a revisione i propri piani di sviluppo. Nello specifico, lo scorso 30 ottobre il Cda della Banca ha approvato il nuovo Piano operativo 01 ottobre 2015-31 dicembre 2016. Tale Piano prevede una maggiore attenzione alla stabilità della provvista e sarà adottata una politica allocativa delle risorse finanziarie più rigorosa. Punto focale del citato Piano è costituito dall’individuazione degli interventi correttivi in ambito organizzativo finalizzate alla rimozione delle criticità riscontrate, per altro evidenziate dall’Organo di Vigilanza. Un altro aspetto centrale della pianificazione è l’aggiornamento di tutta la normativa interna ed un maggior presidio dell’intero processo del credito, con un’attenzione specifica al controllo dell’andamento del credito per consentire la progressiva normalizzazione del portafoglio deteriorati.</p>

La Sezione D.1 “Fattori di rischio” della Sezione D “Rischi” è integrata come segue:

Sezione D – Rischi	
D.1. Fattori di rischio	<p>Rischio connesso all’investimento in azioni dell’Emittente e ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di imprese (cfr. fattore di rischio)</p> <p>La sottoscrizione di Azioni implica l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale rischio. L’investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015) che comporta l’applicazione di misure di risoluzione tra cui il “bail in”.</p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. <i>Banking Resolution and Recovery Directive</i>, “BRRD”) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando, tra l’altro, i poteri e gli strumenti che la Banca d’Italia può adottare per la risoluzione della crisi bancaria, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.</p> <p>Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che (art. 20, comma 1), quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall’Emittente, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca;b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa. <p>Fra le misure di risoluzione (l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. <i>bail in</i> o “salvataggio interno”, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.</p> <p>Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d’Italia potrà applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta amministrativa, tra le quali il <i>bail-in</i>, ossia la riduzione, con possibilità di</p>

azzeramento, del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Il regime introdotto dalla Direttiva 2014/59 è stato recepito nell'ordinamento domestico mediante i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 e quindi anche l'Emittente rientra tra gli istituti bancari soggetti alle relative prescrizioni.

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi bancarie, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 180/2015, può, tra l'altro: disporre il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi della banca in crisi; ridurre o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall'ente (non esclusi dal *bail-in*); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d'interesse o sospenderne il pagamento; imporre l'emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori e alti dirigenti. Alla data del prospetto non sono ancora state adottate le misure di cui all'art. 50 d.lgs. n. 180/2015 (relativo ai requisiti minimi del *bail-in*). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del *bail-in*, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta.

L'intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una gestione delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Pertanto, la nuova disciplina comporta che non è più possibile ricorrere a sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto azioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013 la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.

Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere, condizionata a una previa "condivisione degli oneri", sia da parte degli azionisti che da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i paragrafi 41-44).

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.